



PROVINCIA DI VICENZA
COMUNE DI SCHIO

**DIREZIONE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
 E URBANISTICA COMMERCIALE**
 Servizio Urbanistica
 Ufficio Piani Attuativi e Gestione Convenzioni




MOD- FRONTESPIZIO ELABORATI PUA

Inserire rif. generale istanza

Codice e revisione: 70309.102013/0

**PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO
 VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO AREA LISSA**



Protocollo Generale



ELABORATO IDENTIFICATO AL SUB A
 ADOTTATO

D.G. n. 402 del 11.12.12 di Adozione



**IL CAPO SERVIZIO
 CONTRATTI E DELIBERAZIONI**
 Patrizia Pellizzari

elaborato

novembre 2012

CONVENZIONE



committente


LISSA SRL - legale rappresentante: sig. Giorgio Lissa

LISSA SRL
 SCHIO

GALLO PUBBLICITA' SRL

ELABORATO IDENTIFICATO AL SUB A

D.G. n. 15 del 29.1.13 di Approvazione
 con controdeduzioni



**IL CAPO SERVIZIO
 CONTRATTI E DELIBERAZIONI**
 Patrizia Pellizzari

progettista

GIANCARLO ZERBATO ARCHITETTO
 via lago trasimeno, 23/5 - 36015 Schio (VI) - tel: 0445.576570
 zerbato giancarlo@gmail.com - http://www.giancarlozerbato.it



Ordine degli Architetti
 Pianificatori, Paesaggisti e
 Conservatori Provincia di Vicenza

**GIANCARLO
 ZERBATO**
 n° 247

	<p style="text-align: center;">PROVINCIA DI VICENZA COMUNE DI SCHIO</p>	<p style="text-align: center;">DIREZIONE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E URBANISTICA COMMERCIALE Servizio Urbanistica Ufficio Piani Attuativi e Gestione Convenzioni</p>
<p>Comune certificato SINCERT  REG. 1103/0243</p>	<p style="text-align: center;">MOD – SCHEMA CONVENZIONE TIPO PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA</p>	<p>Codice revisione: 70614.131928 / 2</p>

COMUNE DI SCHIO
(Provincia di Vicenza)

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA
DENOMINATO “VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO AREA LISSA”**

Ai sensi della LR 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del Territorio” art. 19.

Adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n.
Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.

Letto, confermato e sottoscritto nel Comune di Schio il.....

Amministrazione Comune di Schio:

Ditta Attuatrice – (rappresentante il 100% degli aventi titolo):

COMPARTI URBANISTICI A e B: *(eventuale Consorzio da specificare in sede di stipulazione)*

Lissa Giorgio per Lissa S.r.l. _____

Ditta proprietaria dell'immobile censito al Comune Censuario di Schio, foglio 14 mappale 3129, che trasferisce alla Ditta Attuatrice gli obblighi di attuazione derivanti dalla propria quota di proprietà.

Adami Stefano per Gallo Pubblicità S.r.l. _____

Schio,

(dati da inserire/aggiornare in occasione della stipulazione)

Il giorno ---- del mese di ----- l'anno --- innanzi a me {Dott. Segretario Generale del Comune di Schio (Vi) e abilitato a rogare gli atti di cui è parte l'ente ai sensi dell'art. 97 del Dlgs. 267/2000 e domiciliato per la carica presso il Comune di Schio (Vi), presso la sede del Municipio (Oppure) dott. notaio in},

si sono personalmente costituiti i Signori:

- a), nato a il, domiciliato per la carica come in appresso, che agisce in questo atto come rappresentante del Comune di Schio (Vi), con sede in via Pasini n. 33 (p. I.V.A. e cod. fisc.00402150247), nella sua qualità di, così autorizzato giusto Decreto Sindacale N. ---- del, e per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del, esecutiva ai sensi di legge, nel presente atto sarà indicato come "Comune";
- b) avente titolo dei Comparti urbanistici A e B (eventuale Consorzio da specificare in sede di stipulazione):
Lissa Giorgio nato a Schio (VI) il 7/06/1961 residente a Schio (VI) in Via Card. E. Dalla Costa n. 15, il quale interviene per sé e quale presidente e amministratore delegato con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società Lissa S.r.l. con sede in Schio (VI), via Righi angolo via Causa n. 30 C. F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza n. 01245710247, società che nel presente atto sarà indicata come "Ditta Attuatrice";
- c) Adami Stefano nato a Caerano di San Marco il 04/09/1958 residente a Montebelluna (TV) in Via Borgo Castellana n. 51 il quale interviene in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società Gallo Pubblicità Srl con sede legale in Montebelluna (TV) in Via Risorgimento n. 91 C. F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso n. 02250960263 che interviene nel presente atto in qualità di società proprietaria dell'immobile censito al Comune Censuario di Schio, foglio 20 mappale 768, che trasferisce alla Ditta Attuatrice gli obblighi di attuazione derivanti dalla propria quota di proprietà;

persone contraenti della cui identità e capacità giuridica io, *Segretario Comunale/notaio rogante* sono certo, fatta rinuncia concorde e con il mio assenso all'intervento dei testimoni,

premesse che

- la Ditta Attuatrice:
 - ha presentato il Piano Urbanistico Attuativo in oggetto ed il progetto esecutivo delle relative opere di urbanizzazione primaria, prot....., che risultano conformi alle indicazioni di PRG;
 - dichiara di avere la piena disponibilità delle aree interessate e, conseguentemente, di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione anche per conto della proprietà Gallo Pubblicità S.r.l.;
- Il Piano, ai sensi dell'art. 48 comma 1 quater LR 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni, ha modificato il proprio perimetro includendo oltre alla zona C2.1/2 subordinata alla formazione del piano Attuativo, anche le altre seguenti aree in proprietà: porzione di V privato/20 e le aree a standard di PRG Fc /170 e Fd/191 al fine di riorganizzare completamente l'ambito di intervento. L'area compresa nel Piano di Recupero, di conseguenza, è pari a 12.347 mq, di cui circa 1.786 mq sono compresi nel vincolo fluviale del Torrente Leogra ed è contigua alla sede stradale di via Mentana, via Vicenza e viale dell'Industria.

- I comparti A e B) sono individuati nella tavola nr. 4 del PUA.
- le aree comprese nel Piano sono così descritte in Catasto salvo aggiornamenti derivanti dai successivi frazionamenti delle aree stesse:

PROPRIETARIO	FOGLIO	MAPPALE	SUPERFICIE CATASTALE mq	SUPERFICIE REALE DI PIANO mq	ZTO	
Lissa S.r.l.	14	1341 porz.	porz. di 3911	118	Sede stradale	
		1651 porz.	porz. di 1292			
	14	1341 porz.	porz. di 3911	8.173	C2.1/2	
		1651 porz.	porz. di 1292			
		2305	3332			
	14	2366 porz.	362 porzione	320	Verde privato/20	
	14	2995	336	1.712	Fd/191	
	14	3130 porz.	porz. di 1233			
	14	3131	64	2.024	Fc/170	
		3130 porz.	porz. di 1233			
	Gallo Pubblicità S.r.l.	14	3127	1621	2.024	Fc/170
			3129	300		
Area demaniale In corso di acquisizione	14	3135	33			
TOTALI			12486	12.347		

Considerato che

- Il Comune ritiene che il Piano rivesta un interesse pubblico in quanto prevede un riordino della viabilità, dei parcheggi esistenti e la ridefinizione di alcune zone a standard di PRG, attualmente di proprietà privata. Esso contribuisce a risolvere alcune problematiche legate all'ingresso agli edifici e alle aree a parcheggio da via Vicenza e viale dell'Industria, modificando la viabilità e completando una pista ciclabile in sede propria sul lato sinistro di via Vicenza. In una seconda fase con l'eventuale demolizione dell'esistente fabbricato denominato "Grande Casa" di 13.147 mc, e la successiva ricostruzione (ai sensi art.3 LR n.14/2009 e successive modificazioni) di nuovi fabbricati per una volumetria massima consentita di 18.405 mc, il Piano si pone come obiettivo la riqualificazione di un'area posta all'ingresso Sud della città. Il Piano, che sviluppa una volumetria a destinazione commerciale e direzionale, in conformità alla Legge Regionale 14/2009 prevede la possibilità di un incremento dell'edificio esistente da demolire **fino al 40%** del parametro edificatorio della specifica zona di PRG e in quanto strumento attuativo potrà sviluppare anche un **ampliamento pari al 10%**.

La **cubatura di nuova edificazione** prevista dal Piano è di seguito determinata e potrà essere edificata solo se risulta vigente ed applicabile la LR 14/2009 e sue successive modificazioni:

Volume esistente da demolire nel Comparto A: 13.147,70 mc

Volume minimo dopo incremento volumetrico del 10% : 14.462,47 mc (1.314,77 mc)

Ipotetico volume massimo dopo incremento volumetrico fino al 40% da attuare nei Comparti A e B (eventuale): mc 18.405.

- La cubatura massima è solo teorica poiché il volume effettivo sarà conseguente e determinato dalle caratteristiche dei fabbricati e dell'area secondo quanto stabilito dalla *LR del 9 marzo 2009 "Iniziativa e interventi regionali a favore dell'energia sostenibile"*, dove vengono individuate, con specifica procedura regionale, le modalità per la gradazione della volumetria assentibile in riferimento alle prestazioni energetico-ambientali degli edifici.

▪ La destinazione d'uso nei Comparti A e B è prevalentemente commerciale/direzionale; è ritenuta compatibile la destinazione residenziale nel solo comparto B.

Le previsioni del Piano non configurano un "Parco commerciale" in quanto ogni media struttura da realizzarsi, o già in essere, avrà ingressi indipendenti e i propri standard ai sensi dell'art. 1.3 delle vigenti NTA di PRG.

In ogni caso l'insediamento delle attività commerciali nei fabbricati oggetto della Variante al Piano di Recupero Area Lissa in via Vicenza, dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa regionale, dalle N.T.A. e dalla pianificazione comunale in materia di strutture commerciali.

▪ Le aree ed i Comparti Urbanistici di Attuazione del Piano di cui alla presente convenzione hanno le caratteristiche indicate nelle tavole 4 e 6 del PdR e si intendono parte integrante del presente atto.

▪ La Superficie pubblica corrisponde alle aree collocate lungo viale dell'Industria, via Vicenza e via Mentana, individuate nella tavola 04 del Piano, ed è pari a mq 3.870, di cui:

- | | |
|--|-------------|
| - Parcheggio pubblico di PRG (Fd/191) | mq 1.712,00 |
| - Strade, accessi | mq 120,00 |
| - Verde di PRG (Fc/170), spazi di rispetto stradale e percorsi ciclabili | mq 2.038,00 |

constatato e dato atto che:

(dati da inserire/aggiornare in occasione della stipulazione)

- Il Piano ha ottenuto l'Autorizzazione BB.AA. n° del ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (dati da inserire in sede di stipulazione);.
- il predetto strumento attuativo è stato definitivamente approvato dai competenti organi amministrativi con la Deliberazione di Giunta Comunale n. del (dati da inserire in sede di stipulazione);
- ai sensi dell'art. 28 L. N. n° 1150 del 17.08.1942 e successive modificazioni, nonché della L.R. n° 11 del 23.04.2004 e successive modifiche ed integrazioni, vengono specificati, nella presente Convenzione, gli oneri che la Ditta Attuatrice si assume;
- il Comune di Schio, allo scopo di perseguire gli obiettivi di sostenibilità condivisi all'interno della Comunità Europea e quindi di migliorare le prestazioni ambientali delle proprie attività, sia all'interno della sua struttura che sul territorio comunale, ha adottato una propria politica ambientale ed un sistema di gestione ambientale ai sensi del Regolamento Comunitario CE/761/01 e conforme alla norma UNI EN ISO 14001;
- la Ditta Attuatrice in qualità di Stazione Appaltante delle opere oggetto del presente contratto è a conoscenza della citata politica ambientale e delle procedure definite dal Sistema di Gestione Ambientale del Comune, delle quali dichiara di aver ricevuto copia dagli Uffici competenti.

Si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Premesse

1. Le parti danno atto che:

- la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente contratto, daranno esecuzione non solo a quanto pattuito formalmente in atto, ma anche salvaguarderanno per quanto possibile gli interessi della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito.

La Ditta Attuatrice, in particolare, prende atto dell'importanza che assume la garanzia ovvero il deposito che dovrà prestare ai fini della corretta esecuzione delle sue obbligazioni atte a finanziare la realizzazione di opere pubbliche e quindi destinate al godimento della collettività, a cui per altro la convenzione stessa è finalisticamente preordinata.

La Ditta Attuatrice quindi assume gli obblighi di questo contratto nella piena consapevolezza che essa è in una situazione economico finanziaria tale da permetterle di dare corso all'accordo medesimo e quindi di chiedere ed ottenere la predetta garanzia ovvero in luogo della stessa, di poter provvedere al deposito della somma corrispondente.

- La società Lissa Srl, in conseguenza all'approvazione della Variante al Piano di Recupero in premessa richiamato, rinuncia a qualsiasi azione legale e giudiziaria nei confronti del comune di Schio in relazione al fabbricato commerciale identificato nel Piano con "Bazar Lissa" e ritira eventuali vertenze in corso.

2. Clausola di contatto preliminare: la Ditta Attuatrice, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, si impegna formalmente a stipulare il rogito della presente Convenzione entro un anno dalla data della deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del relativo Piano. Le parti convengono che la firma in originale dello schema di convenzione, costituisce contratto preliminare di vendita

delle aree da acquisire a patrimonio comunale, purché venga approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

Art. 2 – Attuazione del Piano e dichiarazione di proprietà

1. La Ditta Attuatrice dichiara di avere la piena disponibilità degli immobili interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione. Essa si assume gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.
2. La Ditta Attuatrice, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo o successori, si impegna a realizzare:
 - ▲ lo strumento urbanistico attuativo ed il progetto delle opere di urbanizzazione in premessa richiamato, eventualmente attraverso la costituzione di Consorzi di attuazione in premessa descritti, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni.
 - ▲ tutte le opere di urbanizzazione primaria risultanti dagli elaborati del Piano, dal dettaglio del progetto esecutivo ed in conformità alle prescrizioni in premessa richiamate.
3. L'attuazione del Piano e delle opere di urbanizzazione dovrà avvenire in conformità ai seguenti provvedimenti agli atti, che si intendono parte integrante della presente Convenzione: *(dati da inserire in sede di stipulazione)*
 - a) Autorizzazione BB. AA. n. ... del;
 - b) Piano e relativi elaborati, progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria ammesse a scomputo, approvati ed identificati agli atti della deliberazione di consiliare di approvazione in premessa richiamata;
 - c) Provvedimento Comunale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ammesse a scomputo Prot. ___ del ___.

Art. 3 - Opere di Urbanizzazione e scomputo dai contributi di urbanizzazione tabellari

1. Visto il computo metrico del Progetto Esecutivo approvato dal competente Settore Lavori Pubblici, il valore delle opere di urbanizzazione primaria ammesso a scomputo degli oneri di urbanizzazione tabellari primari ammonta a complessivi Euro (.....)
2. Le parti danno atto che tale importo è importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e che, secondo quanto disposto dall'art. 45 del D.lgs. 201/11 convertito in Legge 214/2011, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo oneri è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. La Ditta Attuatrice nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione del presente Piano dovrà rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni anche in merito alle terre e rocce di scavo di cui all'art. 186 e la relativa Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 dell'8 agosto 2008 nonché la disciplina dei rifiuti di cui all'art. 212.
4. La Ditta Attuatrice, dovrà attenersi alle seguenti norme di carattere generale:
 - ▲ - Decreto legislativo 81/2008;
 - ▲ - Decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - ▲ oltre ad altre eventuali norme che dovessero entrare in vigore durante l'applicazione del presente contratto, per quanto compatibili ed applicabili.
5. Si dà atto, inoltre, che è prevista l'esecuzione di interventi di urbanizzazione primaria di interesse generale (pista ciclabile e verde di PRG) che l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 31 della LR 11/2004, ammette a scomputo degli oneri di urbanizzazione tabellari secondari. Il valore di tali opere, visto il computo metrico del progetto esecutivo approvato, ritenuto congruo dal competente Settore Lavori Pubblici, ammonta a complessivi euro (diconsi euro).
6. L'importo complessivo di tutte le opere di urbanizzazione primaria da realizzare pari a € (diconsi euro), rimane fisso e definitivo assumendosi la Ditta Attuatrice ogni alea per eventuali oneri anche non previsti o prevedibili e per variazioni dei costi a qualsiasi causa dovuti e ciò anche ai sensi dell'articolo 1469 del Codice Civile.
7. All'atto del rilascio dei singoli titoli abilitativi edilizi sarà verificato e calcolato il contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione tabellari primaria e secondaria, sulla base delle tabelle comunali vigenti in tale data ed in relazione alla volumetria da autorizzare. Da detto contributo saranno detratti i costi ammessi a scomputo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ripartiti a scomputo tra i tabellari primari e secondari di cui ai precedenti commi 4 e 5, e secondo le modalità sotto specificate:

- ⋄ Non è dovuto alcun rimborso alla Ditta Attuatrice per l'eventuale maggiore costo delle opere da realizzare rispetto al valore del contributo tabellare dovuto (primario e/o secondario);
 - ⋄ L'eventuale minore costo delle opere di urbanizzazione rispetto al valore del contributo tabellare dovuto primario e/o secondario, comporterà il versamento del relativo conguaglio in sede di istanza edilizia.
8. A garanzia dei presenti obblighi la Ditta Attuatrice dovrà presentare una garanzia finanziaria pari al 100% del costo complessivo ammesso a scomputo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare.
 9. Restano in ogni caso a carico della Ditta Attuatrice, che ne deve tempestivamente corrispondere l'onere, eventuali maggiorazioni o aggiornamenti dei preventivi di spesa causati da ritardi imputabili ad inadempimento o negligenza della stessa ovvero causati da maggiori e più onerose esigenze non rappresentate in sede di progetto esecutivo.

Art. 4 - Cessione gratuita e asservimento all'uso pubblico perpetuo delle aree destinate a Superficie pubblica (Sp)

La Ditta Attuatrice, per ciascun Comparto, con il presente contratto si impegna a cedere gratuitamente al Comune di Schio, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 11/2004, le Superfici pubbliche individuate nella tavola n. 04 identificata agli atti del Piano di Recupero che si intende parte integrante del presente atto e secondo le disposizioni di cui al successivo art. 11 – *Stipula degli atti di acquisizione e assetto definitivo*.

La Superficie pubblica da acquisire è individuata **nell'allegato A)** alla presente convenzione ed è così suddivisa:

Aree da acquisire gratuitamente al patrimonio disponibile del Comune pari a mq

Tali aree saranno cedute entro 60 giorni dal favorevole collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e risultano catastalmente individuate al Comune Censuario di Schio, Sez. U, Foglio 14 porzione dei mappali n....., che saranno precisamente individuati con successivo frazionamento predisposto ai fini della relativa acquisizione. Si dà atto, inoltre, che tra le superfici da acquisire al patrimonio comunale vi sono alcune porzioni di area demaniale, la cui acquisizione da parte della Ditta Attuatrice è in corso di definizione con la Regione Veneto. Tale procedura dovrà essere completata entro i termini assegnati per l'acquisizione delle relative aree al patrimonio comunale.

Aree private da asservire al vincolo di uso pubblico perpetuo a favore del Comune:

- viabilità di accesso alle aree pubbliche oggetto di acquisizione: mq.

Tali aree saranno asservite all'uso pubblico perpetuo contestualmente alla stipulazione dell'atto di acquisizione finale delle aree e sono Catastalmente individuate al Comune Censuario di Schio Sez. U, Foglio 14 porzione dei mappali n..... più precisamente individuati con successivo frazionamento predisposto ai fini dell'apposizione del vincolo.

Si dà atto, inoltre, che tra le aree da vincolare a favore del Comune vi sono alcune porzioni di area demaniale, la cui acquisizione da parte della Ditta Attuatrice è in corso di definizione con la Regione Veneto. Tale procedura dovrà essere completata entro i termini assegnati per l'asservimento di tali aree all'uso pubblico.

La cessione della proprietà delle opere di urbanizzazione realizzate dalla Ditta Attuatrice, in forma gratuita al Comune, avverrà contestualmente alla cessione delle aree di cui al presente articolo.

Art. 5 – Termini per gli adempimenti, esecuzione delle opere, allacciamento ai pubblici servizi.

1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono **dalla data di stipulazione della presente convenzione**, salvo diversa specificazione.
2. L'inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione è subordinato alla demolizione della parte del fabbricato "Grande Casa" funzionale a consentire la realizzazione della pista ciclabile nel Comparto B.
3. La demolizione parziale o completa del fabbricato "Grande Casa" deve risultare da specifico verbale firmato da un tecnico abilitato e contenente, fra l'altro, adeguata dimostrazione della corretta demolizione, selezione, movimentazione e conduzione a discarica autorizzata del materiale oggetto di formulari rifiuti.
4. Accertata la presenza di rifiuti nell'area in oggetto e vista la modalità d'intervento riportata nel Piano di investigazione iniziale, si fa presente che quest'ultimi rifiuti, comprese le eventuali terre e rocce da scavo, dovranno essere gestiti secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

5. tutte le opere di urbanizzazione primaria di cui all' art. 3 devono essere iniziate prima del rilascio di qualsiasi atto di assenso per gli interventi previsti dal Piano. Nessun atto di assenso può essere rilasciato e nessuna denuncia di inizio attività può avere efficacia se non sia iniziata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione.
6. I termini per la conclusione delle medesime sono stabiliti come segue:
 - a) Le opere relative alla viabilità esistente dovranno essere ultimate entro il termine massimo di 9 (nove) mesi almeno per quanto riguarda la transitabilità delle strade, anche in assenza della loro pavimentazione.
 - b) Gli allacciamenti dei sottoservizi dovranno essere ultimati entro 3 anni dalla data di inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione.
 - c) In ogni caso il sistema dei percorsi dovrà risultare organicamente connesso entro cinque anni dall'inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione.
 - d) Tutte le opere di urbanizzazione, devono essere ultimate entro il termine massimo di 8 (otto) anni.
 - e) Si potrà procedere alla distesa del conglomerato su parere favorevole del Servizio Viabilità della Direzione Lavori Pubblici in base ai risultati di una prova su piastra eseguita dalla ditta esecutrice delle opere di urbanizzazione e sottoscritta dal Direttore dei Lavori.
 - f) La realizzazione del solo tappetino di usura delle strade pubbliche e di uso pubblico può essere differita fino all'ultimazione degli edifici previsti all'interno del Piano, fermo restando il termine ultimo e inderogabile di cui al comma 7.
7. La realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire con regolarità e continuità in modo da assicurare la piena funzionalità e agibilità degli edifici prima della loro utilizzazione. Nessun edificio potrà essere usato o ritenuto agibile qualora fosse carente di uno o più delle infrastrutture di servizio pubblico previste dal Piano. Per le modalità di rilascio dei titoli edilizi e delle agibilità si rinvia al successivo art. 6.
8. Fermi restando i termini diversi e specifici previsti dalla presente convenzione, tutti gli adempimenti prescritti non altrimenti disciplinati, devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 8 (otto) anni.
9. Gli accessi carrai dovranno avere caratteristiche idonee ad essere superati secondo i concetti dell'ampia accessibilità senza pericoli d'impatto con l'automobile ed arretrati di almeno 5 m rispetto alla sede stradale e da eventuali percorsi pedonali di uso pubblico.
10. Il controllo sull'attuazione dei sottoservizi è demandato agli Enti Gestori di competenza i quali, in corso di esecuzione, potranno impartire ogni opportuna disposizione ai fini della corretta esecuzione.
11. La Ditta Attuatrice dovrà provvedere a propria cura e spese e seguendo le direttive che saranno impartite dal Comune e dalle Società che gestiscono le infrastrutture a rete, ad allacciare ai pubblici servizi comunali tutte le reti tecnologiche e le opere di urbanizzazione relative allo strumento urbanistico attuativo in oggetto.
12. L'ultimazione dei lavori e la corretta esecuzione delle opere dovrà risultare da apposito verbale di collaudo redatto in contraddittorio tra le parti come previsto all'art. 12 - collaudo.
13. Gli stessi termini e le stesse condizioni di cui al presente articolo, si applicano alle aree per le urbanizzazioni e per attrezzature e servizi pubblici assoggettate alla servitù permanente di uso pubblico, come previsto dall'articolo 11 – Stipula degli atti di acquisizione e assetto definitivo.
14. La mancata ultimazione dei lavori nei termini stabiliti e ogni variazione rispetto a quanto autorizzato dovrà essere tempestivamente comunicata dalla Ditta Attuatrice all'Ufficio Piani Attuativi e gestione Convenzioni del Comune con raccomandata. Di conseguenza dovrà essere chiesto un nuovo provvedimento per le opere da completare entro il termine di efficacia del Piano.

Art. 6 - Stipulazione della convenzione, affidamento dei lavori, nomina del collaudatore in corso d'opera, provvedimenti edilizi e rilascio delle agibilità.

1. L'inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione è subordinato all'affidamento dell'incarico del collaudatore in corso d'opera delle opere di urbanizzazione con riferimento all'art. 141 del D. Lgs 163/2006. Tale professionista dovrà essere individuato sulla base del possesso delle necessarie qualifiche con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo di lavori oggetto di scomputo secondo la procedura in uso presso l'Amministrazione comunale.
2. Il rilascio dei provvedimenti edilizi è disciplinato dal precedente art. 5 – Termini per gli adempimenti, esecuzione delle opere, allacciamento ai pubblici servizi. All'interno dello strumento urbanistico attuativo i titoli abilitativi edilizi saranno rilasciati previa verifica di conformità alle disposizioni normative vigenti ed a quelle approvate dal Piano. E' in ogni caso dovuto il contributo sul costo di costruzione.
3. Il rilascio delle agibilità è inderogabilmente subordinato al completamento delle opere di urbanizzazione attestata da una dichiarazione del collaudatore in corso d'opera.
4. Nessun edificio potrà essere usato o ritenuto agibile qualora fosse carente di una o più delle infrastrutture di servizio pubblico previste dal Piano, per lo specifico Comparto di Attuazione, come

previsto al precedente art. 5 comma 5. Il certificato di agibilità sarà rilasciato solo ad avvenuto favorevole collaudo delle opere di urbanizzazione primaria da cedere.

5. Oltre a queste misure l'Amministrazione potrà imporre altre disposizioni che si rendessero necessarie al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei residenti fino all'avvenuta cessione delle aree all'Amministrazione comunale. In caso di inadempienza potrà provvedervi direttamente il Comune rivalendosi come previsto all'art. 15 – Garanzia.

Art. 7 - Manutenzione delle aree e delle opere

1. Durante l'attuazione delle opere previste nella presente Convenzione e successivamente alla loro effettiva consegna alle Società che gestiscono i servizi a rete e all'acquisizione al patrimonio comunale, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile o penale relativa alla esecuzione ed all'uso delle stesse e delle aree comunali interessate per l'esecuzione delle opere da parte dell'impresa esecutrice per conto della Stazione Appaltante, sono ad esclusivo carico della Ditta Attuatrice o suoi aventi causa e/o successori. Al momento della consegna le opere e le aree dovranno risultare favorevolmente collaudate e in perfetto stato di manutenzione.
2. Ogni onere ordinario di manutenzione e pulizia delle aree e delle opere realizzate, ancorché già cedute formalmente al Comune o asservite all'uso pubblico, restano a carico della Ditta Attuatrice essendo il loro uso strettamente funzionale alle attività che si insedieranno nell'ambito del Piano. Rimangono a carico del Comune tutti gli oneri di manutenzione (ordinaria e straordinaria) della pista ciclabile e delle opere realizzate sulle sedi stradali di viale dell'Industria e di via Vicenza e gli oneri di manutenzione straordinaria sulle aree in proprietà interne al Piano. Gli oneri di pulizia straordinaria conseguenti ad eventuali manifestazioni o ad altri usi che il Comune si riserva sulle aree in proprietà o vincolate all'uso pubblico perpetuo, sono a carico del Comune.
3. Gli interventi necessari alla riparazione, al ripristino, alla sostituzione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione in tutto o in parte danneggiate o in altro modo manomesse dalla Ditta Attuatrice o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo, anche in conseguenza dei lavori di costruzione degli edifici autorizzati sono a carico della Ditta Attuatrice. Tali interventi devono essere effettuati tempestivamente dalla Ditta Attuatrice, ferma restando ogni altra azione a difesa dei propri diritti patrimoniali. Per l'esecuzione di tali interventi il Comune può avvalersi anche della garanzia di cui all'art. 15 – Garanzia.

Art. 8 - Vigilanza

1. In qualsiasi momento il collaudatore in corso d'opera, il comune di Schio e le Società che gestiscono le infrastrutture a rete potranno esercitare il potere di controllo, verifica e supervisione dei lavori in fase di realizzazione e prima della definitiva approvazione per accertare che i medesimi siano eseguiti in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico approvato, a regola d'arte e nel rispetto dei progetti approvati e delle prescrizioni del relativo capitolato speciale, del Regolamento Edilizio.
2. In caso di accertate violazioni o difformità, il collaudatore in corso d'opera, il comune di Schio e le Società che gestiscono le infrastrutture a rete, potranno ordinare la sospensione dei lavori ed ottenere i provvedimenti di legge o previsti nella presente Convenzione e nei capitolati speciali.

Art. 9 - Inadempienze

1. Nel caso i lavori non dovessero essere iniziati o ultimati nei termini previsti, non dovessero procedere con la continuità e l'impegno necessari o venissero eseguiti in difformità dai progetti approvati, il Comune potrà, a sua libera scelta, trasformare l'intervento di urbanizzazione da convenzionato in intervento d'ufficio con conseguente esproprio delle aree, oppure sostituirsi alla Ditta Attuatrice per l'esecuzione di tutte o parte delle opere necessarie, con addebito di ogni conseguente spesa ed onere alla Ditta stessa.
2. L'intervento del Comune, che fin d'ora viene autorizzato ad immettersi nel possesso delle aree, dovrà comunque essere preceduto da una diffida ad adempiere alla Convenzione nel termine di trenta giorni, rivalendosi come previsto al successivo art. 15 – Garanzie.
3. È fatta salva ogni altra sanzione di legge.

Art. 10 - Stipulazione degli atti di acquisizione e assetto definitivo

1. La Ditta Attuatrice, ai sensi dell'art.4, si obbliga alla stipulazione degli atti di acquisizione delle aree al patrimonio comunale e alla costituzione di regolare servitù di uso pubblico perpetuo sulle aree individuate al precedente art. 4 - *Cessione gratuita e asservimento all'uso pubblico perpetuo delle aree destinate a Superficie pubblica (Sp)*, senza limitazione alcuna anche per quanto concerne l'utilizzo dello spazio aereo e del sottosuolo per l'installazione di pubblici servizi. Di conseguenza essa si impegna a presentare al Comune entro 60 giorni dal favorevole collaudo delle opere, un'istanza per la cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione del Piano al patrimonio comunale e la stipulazione degli atti di vincolo perpetuo di uso pubblico.

2. Per il Comune è obbligatoria l'acquisizione delle sole opere che giudicherà di interesse generale ed in ogni caso di tutti i servizi a rete. In particolare non vengono cedute all'Amministrazione comunale le aree ricavate su solaio di locali interrati che saranno asservite all'uso pubblico perpetuo.
3. Le aree cedute e quelle asservite all'uso pubblico perpetuo devono essere libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie.
4. La Ditta Attuatrice si impegna e a tal fine assume ogni onere conseguente alla rettifica delle confinanze e delle consistenze delle aree da cedere e da vincolare all'uso pubblico in favore del Comune, qualora ciò si renda necessario in sede di collaudo a causa di errori o di approssimazioni verificatesi in sede di attuazione. Allo stesso fine si assume ogni onere per i frazionamenti, rettifiche di frazionamenti ed atti notarili secondo l'art. 17 – regime fiscale.
5. Qualora, per qualunque motivo, in sede di collaudo, sia accertato che le aree oggetto di stipulazione degli atti siano di misura inferiore a quella prevista dalla presente Convenzione, la Ditta Attuatrice è obbligata in solido al reperimento delle aree mancanti. E' fatta salva la diversa misura riscontrabile in sede di frazionamento purché non incida in modo rilevante sulle quantità da acquisire o vincolare concordate nel presente contratto. Il Comune, con adeguata motivazione, può disporre che il reperimento delle aree mancanti o delle quali sia impossibile l'utilizzazione, avvenga tramite monetizzazione al prezzo di mercato di tali superfici, fermo restando ogni risarcimento del danno.
6. Qualora le aree al momento della cessione o della costituzione della servitù di uso pubblico, dovessero risultare non adeguatamente conservate, l'Amministrazione Comunale, previa diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni, vi provvederà a propria cura e spese prima della stipula dell'atto notarile di acquisizione, addebitando agli interessati la spesa sostenuta.
7. Ai fini della stipulazione dei relativi atti notarili la Ditta Attuatrice dovrà provvedere alla cancellazione di eventuali ipoteche e a fornire ogni documento utile richiesto per l'espletamento di tale formalità ed in particolare:
 - certificato ipotecario;
 - tipi di frazionamento;
 - riepilogo delle proprietà dei mappali oggetto di cessione con relativi dati e titoli di provenienza nominativo o la ragione sociale della Ditta interessata alla cessione. Nel caso di variazioni d'intestazione fra la Ditta Attuatrice firmataria della presente Convenzione e quelle interessate alla cessione, dovrà essere prodotto anche l'atto notarile del passaggio di proprietà, per evitare disguidi nella stesura dell'atto amministrativo di acquisizione delle aree;
 - documentazione relativa alla reale esecuzione dei lavori delle opere di urbanizzazione e ogni altro documento richiesto, anche in relazione al collaudo delle opere.Qualora, all'atto della consegna, le opere citate non risultassero in perfette condizioni di manutenzione o non corrispondessero a quanto stabilito in Convenzione, si applicano le disposizioni di cui all'*art. 10 - Inadempienze*.
8. Con l'acquisizione delle aree individuate al precedente art. 4, l'Amministrazione si assume ogni onere connesso alle proprietà delle stesse.
9. Gli oneri di manutenzione e pulizia come indicati all'*art. 7 - Manutenzione delle aree e delle opere*, dovranno essere riportati nell'atto di acquisizione e/o di vincolo perpetuo di uso pubblico delle aree interessate.

Art. 11 - Collaudo

1. Ultimati i lavori come definito negli articoli precedenti, la Ditta Attuatrice dovrà presentare domanda di collaudo alle Società che gestiscono le infrastrutture a rete e al collaudatore in corso d'opera (da inviare per conoscenza al Comune) per sottoporre al collaudo tutte le opere di urbanizzazione eseguite. Le aree private assoggettate all'uso pubblico sono subordinate alla stessa procedura di controllo e collaudo delle infrastrutture e delle aree da acquisire al patrimonio comunale.
2. La **domanda di collaudo** dovrà essere corredata da:
 - **Riepilogo sequenza attuativa** del Piano (provvedimenti opere di urbanizzazione, inizio lavori, eventuali varianti in corso d'opera, fine lavori, eventuali infortuni sul lavoro, assicurazione operai, presa in consegna reti da parte degli Enti gestori, ...);
 - **Certificato di regolare esecuzione delle opere, D.U.R.C.** Impresa esecutrice;
 - **Frazionamenti** da cui risultino superfici e numeri dei mappali oggetto di cessione. I tipi di frazionamento dovranno essere redatti in modo da differenziare le aree da cedere in base al regime patrimoniale di acquisizione (patrimonio disponibile o indisponibile del Comune) riportandone la superficie reale;
 - **Contabilità e planimetrie definitive delle opere realizzate in scala 1:2000 e delle reti tecnologiche** acquedotto, fognatura e metanodotto con espressamente indicati: diametri dei tubi, materiali utilizzati in base ai diametri, distanze in pianta dei tubi rispetto a capisaldi, manufatti speciali (pozzetti, innesti) e pezzi speciali (valvole, scarichi di fondo), allacciamenti ai lotti, indicazioni delle profondità di posa;

- tabella indicante le lunghezze della rete di acquedotto, fognatura e metanodotto suddivise per tipo di sottoservizio, funzionale all'aggiornamento dell'inventario delle reti tecnologiche in concessione alle Società di gestione;
 - **certificato di collaudo tecnico delle reti tecnologiche** con allegati: dischi o nastri monografici (24 ore minimo) delle prove di pressatura idraulica a 10 bar minimo per la rete acquedotto, 3 bar minimo per metano in bassa pressione e 7.5 bar minimo per media pressione, esami radiografici (gammografie) solo per metanodotti in media pressione, nelle quantità e modalità previste dal D.M. 24.11.1984, fotografie, schizzi e altri documenti di particolare interesse, certificati di origine con copia delle bolle di consegna delle condotte e dei materiali speciali utilizzati. Dovranno, inoltre, essere allegati le prove a tenuta dei sottoservizi e l'avvenuto deposito degli elaborati tecnico-amministrativi di rispondenza fra lo stato di fatto ed i disegni di liquidazione;
 - **Planimetria delle opere realmente eseguite;**
 - **Libretto di manutenzione** delle opere;
 - se si utilizza **materiale di riporto** proveniente da altre zone, dovrà essere allegata una Relazione di **Analisi chimico – fisica descrittiva delle caratteristiche del terreno riportato;**
 - **Computo metrico consuntivo** o dichiarazione congiunta da parte della Ditta Lottizzante, dell'Impresa esecutrice e del Direttore dei Lavori in merito all'importo delle opere eseguite;
 - **Dimostrazione grafica delle aree** soggette all'acquisizione al patrimonio comunale e all'eventuale asservimento perpetuo di uso pubblico a favore del Comune con riepilogo delle proprietà dei mappali oggetto di cessione con relativi dati e titoli di provenienza;
3. Il collaudatore in corso d'opera ed il Comune di Schio si riservano di effettuare i controlli, le verifiche e la supervisione dei lavori in fase di costruzione, in fase di collaudo delle opere e prima della definitiva attivazione degli impianti, che dovrà avvenire in contraddittorio con sottoscrizione di apposito verbale.
 4. Le determinazioni del collaudatore saranno comunque definitive e vincolanti. La Ditta Attuatrice dovrà ottemperare alle eventuali prescrizioni che saranno impartite dal collaudatore nel termine che sarà a tale scopo fissato dal Comune di Schio. In caso di inadempimenti, vi provvederà direttamente il Comune con ogni spesa a carico della Ditta Attuatrice.
 5. Il collaudo sarà eseguito entro 150 giorni dalla domanda completa degli elaborati sopra elencati, a cura del collaudatore in corso d'opera nominato secondo le modalità definite all'*art. 6 – Nomina del collaudatore in corso d'opera, rilascio dei provvedimenti di Costruire e delle agibilità*. I collaudi parziali possono essere richiesti in corso d'opera. In tali casi l'importo della garanzia potrà essere ridotto sulla base dell'attestazione del collaudatore in corso d'opera visti i relativi documenti di spesa debitamente quietanzati. L'importo ridotto non potrà comunque essere inferiore al 20% del valore delle opere di urbanizzazione primarie da eseguire.
 6. La garanzia finanziaria della corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui all'*art. 15 – Garanzie*, potrà essere definitivamente svincolata successivamente alla stipula dell'atto di acquisizione delle aree e all'eventuale asservimento all'uso pubblico perpetuo a favore del Comune.

Art. 12 - Cessione a terzi

1. In caso di trasferimento anche parziale delle aree oggetto dello strumento urbanistico attuativo, la Ditta Attuatrice, mediante specifica clausola da inserire nei contratti di cessione, dovrà rendere edotti i cessionari di tutti gli obblighi ed oneri a loro derivanti dalla presente Convenzione che dovrà essere allegata in copia all'atto di trasferimento delle aree, come facente parte integrante e sostanziale dell'atto stesso.
2. La Ditta Attuatrice resta comunque responsabile in via principale e solidale verso il Comune per tutti gli obblighi di cui alla presente Convenzione. E' fatta salva la possibilità di richiesta di subentro dei nuovi proprietari agli obblighi della presente Convenzione e nelle relative garanzie, che dovrà essere inoltrata all'Ufficio Piani Attuativi e gestione Convenzioni dalla Ditta Attuatrice con lettera raccomandata. L'Amministrazione risponderà entro il termine di 30 giorni dalla richiesta e potrà chiedere ai subentranti, a sostituzione o integrazione, le medesime garanzie di operatività ed economiche in corso con la Ditta Attuatrice originaria.

Art. 13 - Esecuzione dei Comparti e costituzione del Consorzio urbanistico di Attuazione (parte da aggiornare in sede di stipulazione del presente contratto)

Lo strumento urbanistico attuativo in oggetto sarà attuato secondo i comparti urbanistici del Piano a cura dei privati eventualmente costituiti in Consorzio di attuazione, ai sensi dell'art. 21 della LR 11/2004, norma a cui si rimanda per gli specifici adempimenti.

I termini per la eventuale costituzione Consorzio sono stabiliti in anni 1 dalla data di approvazione del Piano.

I termini per l'eventuale attivazione della procedura di cui all'art. 21 della Legge Regionale 11/2004 sono stabiliti in 12 mesi dalla data dell'avvenuta costituzione del Consorzio, secondo i contenuti del citato art. 21.

Art. 14 - Garanzia

1. I soggetti che possono fungere da garanti sono esclusivamente istituti bancari e assicurativi di primaria importanza a livello nazionale con solida e comprovata disponibilità finanziaria.
2. La garanzia correlata alla presente convenzione urbanistica, è costituita, a scelta della Ditta Attuatrice, nella forma della cauzione, del contratto autonomo di garanzia o del diritto reale di garanzia dell'ipoteca, secondo il modello in uso presso l'Amministrazione.
3. La garanzia è prestata con formale ed espresa rinuncia alle seguenti eccezioni:
 - beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 C.C., volendo ed intendendo il garante restare obbligato in solido con la "Ditta Attuatrice";
 - di cui all'art. 1957 C.C., volendo ed intendendo impegnarsi a garantire il pagamento della somma oggetto della garanzia, sino a che non sia liberato il debitore principale.In ogni caso la Ditta Attuatrice è obbligata in solido tra i suoi componenti e con i suoi fideiussori.
4. La Ditta Attuatrice costituisce, di conseguenza, una garanzia finanziaria per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione urbanistica, mediante (*dati da inserire in sede di stipulazione*) fino all'ammontare di € (dicansi euro)
accesa con in data pari al 100% del valore delle opere di urbanizzazione primaria da eseguire secondo quanto stabilito al precedente art. 3.
5. Essendo l'importo delle opere soggetto all'indicizzazione secondo il valore ISTAT, la garanzia sopra richiamata è subordinata alla rivalutazione automatica ogni due anni a partire dalla data di stipulazione del presente atto, secondo l'indice ISTAT del costo di costruzione.
6. La garanzia è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della presente convenzione da questa richiamate, comprese le mancate o insufficienti cessioni di aree nonché gli inadempimenti che possano arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto *iure privatorum*, sia come autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura della Ditta Attuatrice, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive.
7. L'ammontare della garanzia costituita per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione urbanistica, potrà essere ridotto in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori, previo collaudo parziale delle opere eseguite secondo quanto indicato ai precedenti articoli e sulla base dell'attestazione del collaudatore in corso d'opera visti i relativi documenti di spesa debitamente quietanzati. L'importo ridotto non potrà comunque essere inferiore al 20% del valore delle opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente art. 3, pari a € x 20% = €..... (dicansi euro).
8. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento e vale fino ad esplicito svincolo da parte del Comune.
9. Il garante permane obbligato nei riguardi del beneficiario a prescindere dalla novazione soggettiva del debitore principale essendo onere dello stesso prevedere la forma di tutela del proprio credito nei riguardi del debitore principale.

Art. 15 - Nuove previsioni urbanistiche e normative

1. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, normative e regolamentari comporta la decadenza della presente Convenzione, delle NTA e delle tavole del Piano Attuativo per le parti in contrasto. In tale caso si applicheranno automaticamente le disposizioni sopravvenute senza necessità di provvedimenti di reperimento.

Art. 16 - Regime fiscale

1. La presente Convenzione sarà registrata e trascritta a cura e spese della Ditta Attuatrice. Il diritto all'ipoteca legale viene rinunciato, con esonero del conservatore dei registri immobiliari da ogni relativa responsabilità.
2. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente Convenzione sono a carico della Ditta Attuatrice che chiede l'applicazione di ogni beneficio di legge e in specie il trattamento fiscale di cui alla Legge Statale n. 666 del 28 giugno 1943.

Art. 17 - Controversie

1. Le parti nel dare esecuzione al presente contratto devono operare in buona fede per salvaguardare l'interesse della controparte nei limiti di non apprezzabile sacrificio, senza abusare del diritto. Il garante può sempre eccepire l'eccezione di dolo per un eventuale escussione fraudolenta dando prova incontestabile dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione da parte del debitore principale.

2. Eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, saranno definite e risolte da un collegio arbitrale rituale costituito da tre arbitri di cui uno nominato da ciascuna parte ed il terzo, che fungerà da presidente, nominato dagli arbitri di parte o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Vicenza, sezione di Schio. Laddove vi siano dubbi interpretativi sulle clausole negoziali, le parti danno atto che dovrà privilegiarsi l'interpretazione a favore della pubblica amministrazione.
3. Il lodo dovrà essere pronunciato secondo diritto conformemente alle disposizioni artt. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile.

Art. 18 - Norme integrative

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa richiamo alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Letto, confermato e sottoscritto nel Comune di Schio il.....

Comune di Schio: _____

Ditta Attuatrice – (rappresentante il 100% degli aventi titolo):

COMPARTI URBANISTICI A e B: *(eventuale Consorzio da specificare in sede di stipulazione):*

Lissa Giorgio per Lissa S.r.l. _____

Adami Stefano per Gallo Pubblicità S.r.l. _____

Si approva espressamente quanto disposto dall'art. 1 – *Premesse* e dall'art. 7 – *Manutenzione delle aree e delle opere*.

Comune di Schio: _____

Ditta Attuatrice – (rappresentante il 100% degli aventi titolo):

COMPARTI URBANISTICI A e B: *(eventuale Consorzio da specificare in sede di stipulazione):*

Lissa Giorgio per Lissa S.r.l. _____

Adami Stefano per Gallo Pubblicità S.r.l. _____